

**Nell'amministrazione di sostegno non si configura un litisconsorzio necessario.**

**Annotazione a [Cassazione civile, sentenza del 5.6.2013, n. 14190](#)**

**di Fabrizio TOMMASI**

L'istituto dell'amministrazione di sostegno viene introdotto dalla L.9 gennaio 2004 n. 6 rispondendo all'esigenza di *"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"*<sup>1</sup>

L'amministrazione di sostegno, proprio nel rispetto della "minore limitazione possibile", a differenza di interdizione e inabilitazione, non si prefigge di porre un provvedimento "ablatorio" della capacità del soggetto, bensì una pronuncia tesa a coadiuvare l'amministrando, non incidendo pertanto mai sullo status di quest'ultimo.

Il legislatore, seppur dimostrando particolare attenzione e sensibilità, creando un corpus organico inserito nel codice civile, non riserva la medesima cura riguardo alle norme procedurali. L'intervento è limitato ad una modifica del titolo del capo II del libro IV del codice di procedura civile che già trattava dell'interdizione e dell'inabilitazione nonché alla creazione dell'art. 720 bis che recepisce, per quanto compatibili, le previgenti disposizioni<sup>2</sup> dettate per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione.

La profonda diversità delle finalità delle tre procedure ha creato, e crea, difficoltà agli operatori del diritto che si trovano costretti ad adoperare,

---

<sup>1</sup> Art. 1 L. 9 gennaio 2004 n. 6

<sup>2</sup> Con espresso richiamo agli art. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c.

nella gestione dell'amministrazione di sostegno, strumenti che non le sono propri ma semplicemente "prestati".

Dal punto di vista processuale occorre innanzitutto osservare che il procedimento di amministrazione di sostegno, ai sensi dell'art. 497 c.c., può essere avviato dallo stesso amministrando o da altro soggetto, sia esso parente, convivente o anche dal giudice medesimo notiziato dello stato di necessità da assistenti sociali o altri organi preposti. Ove pervenga da soggetto estraneo, impropriamente *terzo*, questi riveste, all'interno dell'instaurando procedimento, una mera posizione di "impulso" il titolare dell'azione è da intendersi unicamente il giudice che la esercita nell'esclusivo interesse dell'amministrando. Il terzo proponente, più correttamente ricorrente, non potrà mai, comunque, essere portatore di diritti diversi da quelli dell'amministrando, e men che meno potrà far valere diritti propri in una sede che non è contenziosa (si pensi ad esempio ad un preteso creditore che intenda azionare l'amministrazione al solo fine di ottenere la nomina di un soggetto, l'amministratore, che possa validamente riconoscere e far onerare un debito che l'amministrando ha nei suoi confronti ).

La previsione espressa, ex art. 407 c.c., che anche chi sia stato già dichiarato interdetto o inabilitato possa proporre, personalmente e direttamente, il ricorso per amministrazione, rende evidente la natura "gestoria" del procedimento, in cui nessun diritto viene compresso e pertanto alcun danno ne può derivare all'amministrando; tanto che lo stesso "incapace" può rendersi validamente promotore dell'azione, dal punto di vista strettamente formalistico, occorre però evidenziare che il ricorso deve contenere la contemporanea richiesta di revoca del provvedimento interdittivo e che il giudice deve pronunciarsi necessariamente su questa non potendo coesistere uno status di interdizione con la semplice amministrazione, verificandosi diversamente un inutile sovrapposizione.

Questa breve premessa è doverosa per meglio comprendere le ragioni sottese alla sentenza in commento.

La corte ha statuito che *“non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale”*.

L'art. 720 bis c.p.c., che come abbiamo visto è il cardine della procedura per amministrazione di sostegno, richiama espressamente gli artt. 712 e 713 c.p.c.. Brevemente soffermarci sulla previsione dell'art. 713 c.p.c. in base al quale il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, deve essere notificato all'interdicendo (*rectius* amministrando) e alle “altre persone indicate nel ricorso le cui informazioni (il giudice ndr) ritenga utili”. Tale vaghezza di indicazione viene colmata dall'art. 712 c.p.c. che indica espressamente che nel ricorso devono essere indicate: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, e, se vi sono, il tutore o il curatore.

Posto quanto innanzi, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 712 e 713 c.p.c. notiamo che il codice ai fini della validità del ricorso prevede che nello stesso siano necessariamente indicati una serie di soggetti, precisamente individuati, ma ai fini della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e quindi di porre a conoscenza e di immettere in eventuali potestà di intervento, vi è l'obbligo della notifica solo all'interdicendo/amministrando restando riservata al giudice la decisione se debba notificarsi il ricorso o meno agli altri soggetti.

Tale aspetto è un chiaro segnale rivelatore di come la procedura di amministrazione sia diretta unicamente a creare un “vantaggio” all'amministrando e non prevede la restrizione di diritti di quest'ultimo e tantomeno, elemento di cui la disposizione dell'art. 713 è segnale rilevatore, la restrizione di diritti di soggetti esterni, da ciò discende, più che una mancanza di interesse a partecipare, una semplice “assenza di un dovere” a partecipare al procedimento.

Dal procedimento di amministrazione non può, per definizione, derivare nessun nocumento ai diritti dei terzi nè compressione degli stessi, da qui discende sia l'essenza della volontaria giurisdizione che si sostanzia

proprio nell' assenza di contenzioso sia la facoltatività della difesa tecnica, pur trattandosi di procedimento innanzi al tribunale<sup>3</sup>.

Pertanto se non vi è contenzioso, perchè non vi sono diritti da tutelare da una eventuale compressione, del pari non vi può essere un obbligo/diritto a partecipare sancito con le forme del litisconsorzio necessario, in assenza di un' espressa previsione di legge. Previsione di legge che manca non certo per distrazione del legislatore bensì per precisa scelta legislativa, infatti è affrontato il tema con riguardo al procedimento di interdizione/inabilitazione come da lettera di cui all'art. 713 c.p.c sancendo la necessità della presenza in giudizio dell'amministrando e del pubblico ministero ed espressamente indicando come "eventuale" l'intervento di altri soggetti, scelta quest'ultima rimessa alla sola discrezionalità del giudice, la cui valutazione non può comunque prescindere da una previa considerazione della necessità di tale intervento alla luce del solo interesse dell'interdicendo.

Riassumendo, nel procedimento di interdizione/inabilitazione il codice prevede che tutta una serie di soggetti siano "indicati" nel ricorso (ex 712 c.p.c.) ma vincola la partecipazione al procedimento sostanzialmente nei confronti dell'interdicendo e del pubblico ministero<sup>4</sup> (ex 713 c.p.c.).

Sul punto si è già espressa in passato la Corte assumendo che i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando, che devono essere indicati nel ricorso introduttivo (art. 712 c.p.c.), ed ai quali il ricorso medesimo è stato disposto che debba essere notificato (art. 713 c.p.c.), *non hanno qualità di parte in senso proprio, avendo un compito consultivo, per fornire al giudice utili informazioni.* Pertanto, continua la Corte, *l'omissione di detta indicazione e notificazione, oltre che suscettibile di sanatoria, quando i predetti soggetti vengano comunque ascoltati nel corso dell'istruttoria, può essere denunciata, in sede d'impugnazione,*

---

<sup>3</sup> art. 82, comma terzo, c.p.c.

<sup>4</sup> Sulla necessità del pubblico ministero nel procedimento di interdizione si riporta Cass. civ., sez. I, 12 aprile 1988, n. 2873 Ric. Merlo - c. Merlo. Che ha sancito l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza emessa nel giudizio di interdizione o di inabilitazione non notificato al P.M. presso il giudice a quo, onde consentirgli il pieno esercizio delle facoltà processuali spettanti alle parti private (compresa quella di proporre l'eventuale impugnazione incidentale) non essendo sufficiente la presenza, nel giudizio di cassazione, del P.M. ex art. 70 penultimo comma.

*solo se abbia implicato la mancata audizione di congiunti od affini verosimilmente in grado di offrire decisivi elementi di convincimento*<sup>5</sup>.

Eguale dicasi nel caso vi sia già un tutore o curatore, in quanto il difetto di notifica nei loro confronti non inficia l'instaurarsi del procedimento di interdizione o inabilitazione in detti procedimenti, infatti, l'interdicendo o l'inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero esercizio dei loro diritti processuali, anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art. 716 cod. proc. civ.), i quali ultimi, quindi, non hanno la veste di parti necessarie del processo<sup>6</sup>

Risulta chiaro quindi che nel procedimento di interdizione e inabilitazione non si configura un litisconsorzio necessario, ma al più un obbligo per il ricorrente, stante il disposto di cui all'art. 712 c.p.c., di rendere edotto il giudice del novero delle persone che potrebbero essere utili al fine di acclarare le necessità e le esigenze dell'interdicendo, soggetti, quindi, che *non hanno veste di parti in senso tecnico - giuridico, bensì svolgono mere funzioni consultive, essendo fonti di informazioni per il giudice*<sup>7</sup>. Tanto che è escluso che i soggetti sebbene non chiamati in primo grado possano impugnare la prima sentenza in sede di legittimità deducendo meramente pretesi vizi correlati alla predetta esclusione ma non indicando quali siano i fatti e le informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, e quale sia il diverso effetto sulla decisione finale<sup>8</sup>.

Diversamente si otterrebbe un annullamento della sentenza solo al fine di emetterne altra identica, atteso che il rinnovato intervento non avrebbe portato ad assumere alcuna diversa decisione.

---

<sup>5</sup> Cass. civ., sez. I, 15 maggio 1989, n. 2218 Ric. Saverino - c. Saverino.

<sup>6</sup> Cass. civ., sez. I, 9 marzo 1976, n. 789.

<sup>7</sup> Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 1982, n. 1023 Ric. Zanardi - c. Remigi si riporta la massima *“Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell'art. 712 cod. proc. civ. devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico - giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo fonti di informazioni per il giudice. Conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso mentre non determina alcuna nullità del procedimento qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente.”*

<sup>8</sup> Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15346 Ric. Azzaro - c. Florida ed altro.

Nella amministrazione di sostegno, stante la chiosa dell'art. 720 bis c.p.c. "in quanto compatibili" occorre tener conto dell'influenza, sull'art. 712 c.p.c., del disposto dell'art. 407 c.c. il quale, con minor rigore, prevede che "il ricorso per amministrazione di sostegno deve indicare ...omissis... il nominativo ed il domicilio, se conosciuti, dal ricorrente del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario".

La norma se da un lato appare ampliare il novero dei soggetti da indicare, estendendolo ai conviventi del beneficiario, quale che sia il titolo di convivenza<sup>9</sup>, dall'altro non solo è priva di un indicazione dei gradi di parentela, invece presente nel 712 c.p.c., che quindi impedisce la riconduzione dei soggetti ad un numerus clausus ma con l'inciso "se conosciuti" di fatto rimette la scelta dei nominativi al ricorrente, liberandolo da ogni obbligo. L'indicazione dei soggetti quindi ha solo finalità istruttorie non individuando parti necessarie del processo<sup>10</sup>.

In virtù del richiamo "in quanto compatibili" dell'art. 720 bis c.p.c. è pacifico che l'art. 407 c.c. prevalga sull'art. 712 c.p.c.

Concludendo possiamo rilevare che non essendo corretto già nel procedimento di interdizione/inabilitazione parlare di un litisconsorzio necessario, a maggior ragione, stante l'influenza dell'art. 407 c.c., non potrà verificarsi tale ipotesi nel più agevole ed informale procedimento di amministrazione di sostegno, così come riconosciuto dalla Corte nella sentenza in esame.

---

<sup>9</sup> DANOVÌ, *Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6)*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 800.

<sup>10</sup> In tal senso R. Masoni "l'amministrazione di sostegno" ed. Maggioli, 2009 pag. 483, nonché G. Campese "l'istituzione dell'amministratore di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione", in *Fam. Dir.* 2004 pag. 126; F. Tommaseo in "amministrazione di sostegno; diritto processuale civile" in *Enc. Giur. Trec. Roma* 2006 XIV agg. 2